

ALL. B

SCHEMA DI PATTO DI COMUNITA' CON I CUSTODI DELLA MONTAGNA TOSCANA

TRA IL COMUNE DI ABBADIA SAN SALVATORE

E

PER LA GESTIONE DI.....

(art. 3 l.r. 4/2022)

Visto l'art. 4 ,comma 1 lettere l e v dello Statuto per il quale la Regione persegue tra le finalità prioritarie “il rispetto dell'equilibrio ecologico, la tutela dell'ambiente e del patrimonio naturale, la conservazione della biodiversità, la promozione della cultura del rispetto per gli animali” e “il riconoscimento dell'autonomia delle comunità locali, la promozione del sistema delle autonomie, la valorizzazione delle distinte identità culturali, sociali ed economiche del territorio regionale, la tutela dei comuni minori, dei territori montani e insulari ”;

Vista la legge regionale 1 marzo 2022, n. 4 (Custodi della montagna toscana. Disposizioni finalizzate a contrastare lo spopolamento e a rivitalizzare il tessuto sociale ed economico dei territori montani) ed in particolare i seguenti commi dell'art. 3:

1) comma 2: il Patto di comunità può avere durata massima pari a cinque anni o comunque fino al termine del periodo di corresponsione del contributo assegnato ai progetti di attività approvati ai sensi dell'art. 2 della medesima l.r. 4/2022;

2) comma 1 per il quale “ai soggetti beneficiari dei contributiè erogata annualmente una ulteriore somma, pari al venti per cento degli stessi, qualora stipulino una convenzione con il comune di riferimento, denominata ‘Patto di comunità’, per lo svolgimento di attività di gestione attiva del bosco come definita dall’articolo 19, comma 1, della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39(Legge forestale della Toscana), cura del territorio e svolgimento di attività sociali a favore della comunità locale”;

[ovvero, in alternativa al numero 2): Visto il comma 3 dell'art. 4 della l.r. 4/2022 per il quale “il Patto di comunità di cui al comma 1 può essere stipulato anche da imprese agricole, micro e piccole imprese artigianali e commerciali non beneficiarie dei contributi di cui all’articolo 2 che:

a) sono situate nei territori di cui all’articolo 1 e la cui sede operativa è localizzata ad un’altitudine non inferiore a cinquecento metri. In caso di attività agricole almeno il cinquanta per cento dei terreni su cui è svolta l’attività deve essere localizzato ad un’altitudine non inferiore a cinquecento metri;

b) sono regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese;

c) non sono in stato di liquidazione o di fallimento e non sono soggette a procedure di fallimento o di concordato preventivo.”;]

3) [nel caso in cui ci sia l’alternativa appena detta: Visto l’art. 3,comma 3 della l.r. 4/2002] comma 3 per il quale “i comuni redigono i patti di comunità di cui al comma 1 definendo, in particolare, le attività di gestione attiva del bosco, cura del territorio e le attività sociali, la formazione

eventualmente necessaria e le forme di controllo dell'attività svolta, in conformità alle linee guida adottate dalla Giunta regionale”;

Visto il comma 1 dell'art. 19 della l.r. 39/2000 per il quale le “azioni selvicolturali [sono] volte a garantire una gestione e uso delle foreste e dei terreni forestali nelle forme e ad un tasso di utilizzo che consenta di mantenere la loro biodiversità, produttività, rinnovazione, vitalità e potenzialità di adempiere, ora e in futuro, alle rilevanti funzioni ecologiche, economiche e sociali senza comportare danni ad altri ecosistemi”;

Viste:

- a) le linee guida sulla attività di gestione attiva del bosco, cura del territorio e le attività sociali, la formazione eventualmente necessaria e le forme di controllo dell'attività svolta approvate con deliberazione della Giunta regionale n.del.....;
- b) le le modalità operative di concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi approvate con deliberazione della Giunta regionale n.del

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 10 dicembre 2021, n. 48/R (Regolamento per la cura, gestione collaborativa e rigenerazione dei beni comuni in attuazione della legge regionale 24 luglio 2020, n. 71 “Governo collaborativo dei beni comuni e del territorio, per la promozione della sussidiarietà sociale in attuazione degli articoli 4, 58 e 59 dello statuto”);

Vista la legge regionale 2 agosto 2013, n. 46 “Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali” ed in particolare il capo III “Sostegno regionale ai processi partecipativi locali”;

Visto l'avviso per la raccolta di manifestazioni di interesse approvata con.....e pubblicata avente ad oggetto la raccolta di proposte progettuali riguardanti.....*[fare riferimento a uno o più dei 3 ambiti della lr 4/2022 come eventualmente declinati ed esplicitati nell'avviso approvato dal Comune]*

Dato atto degli esiti della manifestazione di interesse, come da atto n. del.....pubblicato

Preso atto che:

- a)è beneficiario dei contributi erogati ai sensi dell'art. 2 della l.r. 4/2022 su un progetto di attività;
[ovvero, in via alternativa alla lettera a): il beneficiario rispetta i criteri dell'articolo 3, comma 4 della l.r. 4/2022;]
- b) a fronte di tali contributi il soggetto firmatario, in conformità all'art. 3 della l.r. 4/2022, si impegnato allo svolgimento delle attività previste dalla legge che sono dettagliate nel presente Patto nonché ai relativi controlli.
- c) è quindi necessario addivenire alla stipula del Patto di comunità in cui siano formalizzati i reciproci impegni per una corretta gestione del bene e delle attività collaterali e connesse;

per i motivi suesposti

si conviene quanto segue

Art. 1

Oggetto e attività

1. Il presente Patto di comunità, stipulato ai sensi dell'art. 3 della l.r. 4/2022, tra il Comune di..... E [di seguito gestore] ha ad oggetto il seguente bene:.....

.....
.....

2. Conformemente a quanto prescritto dal comma 1 dell'art. 19 della l.r. 39/2000 e dal comma 3 dell'art. 3 della l.r. 4/2022, il presente Patto disciplina le modalità di gestione del bene descritto al comma 1 e quindi delle seguenti attività e interventi :

a).....

b).....

c).....

3. Sono altresì oggetto del Patto le seguenti attività collaterali e connesse a quelle del comma 2:

a).....

b).....

[eventuale. 3. Si dà atto del rispetto dell'articolo 3, comma 4 della l.r. 4/2002, in quanto il firmatario del presente Patto non riceve contributi per progetti di attività finanziati ai sensi dell'art.2 della medesima legge].

4. Ove non previsto dal presente Patto, si applica la l.r. 4/2022 e il regolamento di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 10 dicembre 2021, n. 48/R (Regolamento per la cura, gestione collaborativa e rigenerazione dei beni comuni in attuazione della legge regionale 24 luglio 2020, n. 71 "Governo collaborativo dei beni comuni e del territorio, per la promozione della sussidiarietà sociale in attuazione degli articoli 4, 58 e 59 dello statuto").

Art. 2

Contributo

Al/ai soggetti firmatari del presente patto è riconosciuta una sovvenzione di importo pari a euro[valore pari al 20% dell'importo del contributo concesso ai sensi dell'art. 2 oppure massimo euro 15.000,00 in assenza di contributi ex art. 2] che verrà corrisposta in n.....quote annuali (o semestrali) dietro presentazione di idonea documentazione di spesa attestante i costi sostenuti secondo le disposizioni approvate con Delibera di Giunta Regionale n.....[e/o avviso di raccolta di manifestazioni di interesse]

Art. 3

Impegni delle parti

1. Il Comune:

a) esercita le attività controllo sulla corretta attuazione del Patto mediante:

- a1) esame della documentazione prodotta dal firmatario;
- a2) valutazione delle segnalazione di chiunque riscontri irregolarità nella gestione del bene oggetto del Patto;
- a3) eventuali ispezioni in loco;
- b) nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, presta ogni collaborazione per il raggiungimento delle finalità del Patto;
- c) riferisce alla Regione delle attività di controllo e pubblica sul proprio sito istituzionale la relazione finale del gestore del bene di cui alla lettera e) del comma 2.

2. Il gestore si impegna e si obbliga:

- a) alla gestione del bene e all'esercizio delle attività principali nonché collaterali e connesse in modo aderente alle finalità della legge e dei principi di sostenibilità ambientale, partecipazione, trasparenza e sicurezza sul lavoro;
- b) a rendicontare secondo quanto stabilito dalla Giunta regionale le attività svolte, ovvero, in assenza di tale atto, almeno ogni sei mesi, insieme all'impiego del contributo pubblico oggetto del Patto, anche contestualmente alla rendicontazione periodica inerente il Progetto di attività finanziato ai sensi dell'articolo 2 della l.r. 4/2022;
- c) a prestare piena collaborazione per le attività di controllo e/o di monitoraggio previste dagli atti regionali e/o comunali attuativi della citata l.r.;
- d) dare immediata comunicazione di eventuali interruzioni o cessazioni delle attività o iniziative e di ogni evento che possa incidere su quanto concordato nel presente Patto;
- e) produrre una relazione finale sulle attività svolte anche eventualmente completa di foto e/o video, nel rispetto dei termini di legge previsti, relativi alle attività svolte, sulla base di uno schema fornito dal comune e conforme a quanto previsto dalla Delibera di Giunta Regionale n.

3. Entrambe le parti si impegnano ad operare:

- a) in uno spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione delle attività;
- b) conformando la propria attività ai principi di efficienza, economicità, trasparenza e sicurezza;
- c) ispirando le proprie relazioni ai principi di responsabilità, sostenibilità, proporzionalità, piena e tempestiva circolarità delle informazioni.
- d) favorendo forme di coinvolgimento e partecipazione dei interessati alla realizzazione di quanto previsto dal presente patto, attraverso la previsione di eventi pubblici collocati in diversi momenti di attuazione del patto.

Art. 4

Durata

1. Il presente Patto ha una durata di cinque anni o comunque fino al termine del periodo di corresponsione del contributo assegnato ai progetti di attività approvati ai sensi dell'art. 2 della medesima l.r. 4/2022

Art. 5

Revoca dei contributi

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 7 della l.r. 4/2022, il mancato svolgimento delle attività previste dal Patto di comunità verificato dal Comune e dallo stesso comunicato alla Regione entro e non oltre 30 gg, la conclusione del procedimento comporta da parte della Regione la revoca del contributo e la restituzione, anche parziale secondo le previsioni del bando, di tutte le somme erogate maggiorate degli interessi maturati al tasso ufficiale di riferimento: Si applicano le procedure di recupero ai sensi degli articoli 19, 20 e 20 bis del Regolamento di contabilità D.P.G.R. 19.12.2001 n. 61/R,.

2. E' prevista la revoca del contributo da parte della Regione anche nei casi di revoca dei contributi per il Progetto di attività finanziato ai sensi dell'art. 2 della l.r. 4/2022 [da togliere nei casi di Patto senza finanziamento dei porgetti di attività].

3. Il procedimento di revoca è regolato dall'art. 3, commi da 9 a 11 dell'art. 2 della l.r. 4/2022.

4. La mancata osservanza da parte del Proponente degli impegni assunti con il presente Patto può comportare il mancato riconoscimento delle forme di sostegno, nonché l'interruzione della collaborazione.

Il presente patto viene inviato in copia ai competenti uffici della Giunta Regionale, e reso disponibile tra la documentazione pubblicata sul sito del Comune, entro 20 giorni dalla sua sottoscrizione.